

sone più in vista (*boni homines*), chiamate ad assistere al processo e quasi a legalizzarlo (§ 16) (1).

Nel procedimento penale durano le tracce del processo accusatorio romano; ma più tardi, allorchè il duca e gli ufficiali suoi tennero quasi esclusivamente la magistratura ordinaria e suprema, è soprattutto il processo inquisitorio e segreto, promosso come persecuzione d'ufficio dei malfattori, che comincia a prendere il primo luogo, proclamando perciò il principio della pubblica funzione della pena. E non è da meravigliare che il duca e i suoi rappresentanti, abusando di quell'arbitrio, che il diritto giustiniano lascia al magistrato, intendano talvolta a tiranneggiare, facendo servire le forme processuali a strumento di oppressione.

Ma il procedimento restava fundamentalmente unico pel penale e pel civile. L'inizio dell'azione si compiva dinanzi al giudice con una accusa che, abbandonata la forma scritta (*denuntiatio*), era divenuta orale (*proclamatio, compellatio*). La citazione invece era compiuta

---

(1) La prova della spontaneità del passaggio dal sistema del giudice unico a quello del tribunale popolare, per cui alcuni degli assistenti guadagnano il diritto di partecipare alla formazione della sentenza, si ha nel diritto sardo; poichè questo diritto, il quale non soffrì influenze germaniche, mostra fin dal secolo XI, nelle *corone* locali, accanto al giudice o al funzionario governativo (*curatore*), che dirige il processo, l'attività di alcuni maggiori, che assistono al processo e consigliano il giudice nella formazione della sentenza. Sul processo sardo, descritto dal Brandileone (*Note su alcune istituzioni giur. in Sardegna*, nell'*Archivio stor. ital.*, serv. V. t. XXX, 1902, pag. 291 e segg.) si vedano le mie osservazioni nello scritto *Le carte volgari dell'Arch. arcivescovile di Cagliari*, Firenze, 1905, pag. 124, e nel volume *Studi stor. sulle isti. sarde*, Cagliari, 1916, pag. 185 e segg., e quelle del Besta, *La Sardegna medioevale*, Palermo 1909, II, pag. 97. Altre tracce di tribunali collegiali, senza influsso germanico, indicò il Besta nel territorio romano, in quello dell'Italia meridionale e nel diritto veneto. Si veda Besta, *Dir. civ. di Venezia*, pag. 168 segg.; *Contenuto giur. della Summa Perusina*, pag. 25 e Checchini, *Note sull'origine delle istituz. processuali della Sardegna*, Nuovi studi mediev., III, 1927. Tutto ciò serve a spiegare la fortuna del placito carolingio in Italia (§ 34), preparato da uno sviluppo spontaneo anteriore all'invasione barbarica e alle riforme franche.